



COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia

N° 48/2017 del 21/12/2017

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

Voce Titolario: IV/1 Risorse finanziarie e patrimoniali- Entrate

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 38475 in data 14.12.2017 e successiva integrazione prot. n. 39043 del 19.12.2017, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Consigliere anziano Sig.ra Anna Maria Savio, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.

Componenti	Pr.	As.	Componenti	Pr.	As.
CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)	SI		MARTINI Giuseppe	SI	
AZZOLIN Christian	SI		PASQUALOTTO Paola		SI
BARBIERI Ilario	SI		SARTORE Ludovica	SI	
BARONE Maria Angela	SI		SAVIO Anna Maria	SI	
BUSIN Andrea	SI		SCHNECK Attilio	SI	
CAROLLO Filippo	SI		SIMONATO Giovanni Domenico	SI	
FANTON Maurizio		SI	STIVANELLO Lisa	SI	
FURIA Simone	SI		TURRA Silvia.	SI	
GAMBA Alessia	SI				

Presenti n. 15 - Assenti n. 2

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, BINOTTO Anna, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, ZORZAN Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BARONE Maria Angela, GAMBA Alessia, TURRA Silvia, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

Relaziona l'Assessore Alberto Samperi illustrando la proposta di deliberazione e facendo presente che il blocco normativo delle aliquote non ha permesso di intervenire a favore delle imprese come chiesto negli ultimi anni dalle Associazioni di categoria. Infatti se fosse stata data la possibilità di modificare, in particolare per gli immobili di categoria D, l'aliquota allo 0,9 per mille si sarebbe potuto azzerare l'IMU, come sforzo fiscale del Comune, lasciando solamente la quota allo Stato del 7,6 per mille e recuperando lo stesso valore dall'aliquota sulla TASI. Per il Comune il gettito sarebbe rimasto invariato ma sarebbe stato un vantaggio per le imprese dato che la TASI è deducibile al 100% dal reddito d'impresa mentre l'IMU lo è solamente per il 20%.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la **DISCUSSIONE** alla quale nessuno interviene;

Il Presidente pone quindi in **VOTAZIONE** palese, per alzata di mano, il provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 (Azzolin Christian, Busin Andrea, Furia Simone, Schneck Attilio, Gamba Alessia) essendo i presenti e i votanti n. 15;

Analogamente il Presidente pone in **VOTAZIONE** l'immediata eseguibilità della deliberazione, che ottiene voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 (Azzolin Christian, Busin Andrea, Furia Simone, Schneck Attilio, Gamba Alessia) essendo i presenti e i votanti n. 15;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO il D.L. 16 del 16 marzo 2014, nel testo vigente;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n.208);

VISTA la L. n. 232/2016, art. 1, comma 42, che proroga il blocco degli aumenti delle

tariffe dei tributi;

PRESO ATTO che nel disegno di legge di bilancio 2018 è prevista la proroga del blocco degli aumenti dei tributi comunali;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I[^] Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 11.12.2017;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 06.12.2017;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 06.12.2017 sotto il profilo della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 07.12.2017 sotto il profilo della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 essendo i presenti e i votanti n. 15, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **approvare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2018:**

- **ALIQUOTA 2,0 per mille**
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, categorie A1-A8-A9;
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per:
 - **tutti i fabbricati ad uso abitativo DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze;**
 - **per gli immobili sfitti ad uso abitativo per i quali è fissata l'aliquota massima IMU;**
 - **per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.**
- **ALIQUOTA 0,8 per mille**
aree fabbricabili
- **ALIQUOTA 0,4 per mille**
per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopraindicati (categorie catastali A10-C1-C3-B-D , fabbricati rurali ad uso strumentale, "beni merce", etc.);

3) di **determinare le seguenti detrazioni TASI per abitazioni principali categ. A1-A8-A9:**

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 110,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- la detrazione prevista dal precedente periodo **è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4) di **prevedere** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento al netto di eventuali entrate o finanziamenti:

Servizi indivisibili		SPESA	Entrata
pubblica sicurezza e vigilanza		1.394.300	
servizi cimiteriali		96.877	
manutenzione strade,verde,illuminazione		1.428.668	
servizi socio assistenziali		596.394	
servizi di tutela degli edifici ed aree comunali		599.336	
biblioteca		418.514	
TOTALE			400.000

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al relativo Regolamento;**

7) di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 essendo i presenti e i votanti n. 15.

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 48/2017 del 21/12/2017

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Anna Maria Savio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/01/2018 al 01/02/2018

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. Luigi Alfidi
